

REGIONE PUGLIAPRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTEDISEGNO DI LEGGE RECANTE NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE  
REGIONALE 21.2.1972, N.2 SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI  
DI CONTROLLO

Relatore: Avv. Giovanni Margiotta.

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

la Prima Commissione ha esaminato nella seduta del 26 maggio u.s. il disegno di legge, di iniziativa governativa, recante norme integrative della legge regionale 21/2/1972, n.2 sul funzionamento degli organi di controllo.

In ordine a quanto stabilito dall'unico articolo del predetto disegno di legge, unanimemente i Commissari hanno rilevato che perplessità determinano l'inclusione dei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale (capo A dell'art.1) e dei consorzi agrari provinciali (capo B) come enti da assoggettare al controllo della Regione nei modi e nelle forme previsti dalla succitata legge regionale.

In vero la Commissione ritiene che per tali organismi debba farsi riferimento, quanto ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, alla legge 6/10/1971, n.853 riguardante il finanziamento

della Cassa per il Mezzogiorno e contenente le modifiche al T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, e quanto ai consorzi agrari provinciali, al D.P.R. 15/1/1972, n.11 riguardante il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste.

In vero l'art.4, comma 4°, della precitata legge sul Mezzogiorno trasferisce alle Regioni "le attribuzioni di competenza del Comitato dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici, relative ai Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti i piani regolatori delle aree e dei nuclei".

D'altra parte l'art.2 del citato D.P.R. 15/1/1972 stabilisce che sono trasferibili alle Regioni a statuto ordinario "le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti di sviluppo, agli enti, consorzi, istituzioni ed organizzazioni locali operanti in una sola regione nelle materie di cui al precedente art.1".

Dal che a parere della Commissione discende che i su ripetuti organismi (consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e consorzi agrari provinciali) debbano essere soggetti alla tutela e alla vigilanza della Regione, ma non già nella forma di controllo così come previsto dalla legge 21/2/1972, ma similmente a quanto prima veniva fatto dagli organi statali.

Tale rilievo, d'altronde, trova anche fondamento nella considerazione che, avendo questi organismi anche fini promozionali, program

matori e incentivanti, debbano essere consentite al Governo regionale una tutela ed una vigilanza che possano, se del caso, concorrere al perseguimento dei fini innanzi indicati; quindi non già e soltanto un mero controllo di legittimità, come quello che viene proposto col disegno di legge, che sottrarrebbe alla Regione ogni possibilità di intervento.

Ovviamente la Commissione ha considerato anche sotto l'aspetto giuridico la questione e, sempre all'unanimità, è stata dell'avviso che con apposita legge regionale debba essere disciplinato e articolato il potere di tutela e di vigilanza, che prima era prerogativa dello Stato.

Infine la Commissione ha ritenuto che vada soppresso l'ultimo comma del disegno di legge sia per la sua genericità allorquando si riferisce agli enti pubblici locali disciplinati da legge dello Stato o da legge regionale, e sia perchè non ritiene che le funzioni da attribuire debbano essere demandate con decreto del Presidente della Giunta.

Per concludere, la Commissione sottopone al Consiglio per l'approvazione il disegno di legge in parola proponendo, per altro, per quanto innanzi esposto che dal capo A dell'articolo unico sia stralciata la parte "dei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale" e dal successivo capo B la parte "dei consorzi agrari provinciali" ed infine sia soppresso l'ultimo comma: "Con decreti del Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale, sono attribuite agli organi regionali di controllo, secondo i principi di ripartizione delle competenze stabilite nel presente articolo, le funzioni di controllo sugli atti di altri enti pubblici locali disciplinati da leggi dello Stato o da leggi regionali", ferma restando ovviamente la proposta perchè sia approntata una apposita legge regionale in ordine alla tutela e alla vigilanza degli organismi oggetto di stralcio.

Disegno di legge recante norme integrative della legge regionale 21/2/1972  
n.2 sul funzionamento degli organi di controllo.

- Articolo unico -

L'art. 1 della legge regionale 21/2/1972 n.2 sul funzionamento degli organi di controllo è sostituito con il seguente articolo. Nella Regione Puglia il controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e di tutti gli altri enti locali che esercitano funzioni nell'ambito delle materie trasferite o comunque attribuite alla Regione è esercitato:

a) dal Comitato regionale con sede in Bari per in controllo sugli atti delle Province, dei Consorzi a partecipazione di Amministrazioni provinciali, degli enti pubblici ospedalieri, dei Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e degli altri enti locali pubblici che esercitano la loro attività oltre i limiti della circoscrizione provinciale;

b) dalle sezioni provinciali con sede nei capoluoghi delle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taran-

Viene soppresso:

"dei Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale"

to, per il controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi di Comuni, comprese le comunità montane, degli enti pubblici ospedalieri provinciali e di zona, dei Consorzi agrari provinciali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli enti comunali di assistenza, dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali di Patronati scolastici, dei consorzi di strade vicinali di uso pubblico e di tutti gli altri enti locali pubblici che esercitano la loro attività entro i limiti della circoscrizione della rispettiva provincia.

Il Comitato e le sezioni sono costituite con decreti del Presidente della Giunta Regionale.

Con decreti del Presidente della Giunta Regionale, su proposta della Giunta regionale, sono attribuite agli organi regionali di controllo, secondo i principi di ripartizione delle competenze stabilite nel presente articolo, le funzioni di controllo sugli atti di altri enti pubblici locali disciplinati da leggi dello Stato o da leggi regionali.

Viene soppresso:

"dei Consorzi agrari provinciali"

Viene soppresso

l'intero comma -

^^^^^^^^^^

La presente legge è dichiarata urgente a norma del combinato disposto dello art.127 della Costituzione e dell'art.60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.